

Segreteria: c/o UILDM, Via Bufalini 3, 60023 Collemarino (An). Tel. e fax 0731-703327 e mail: segreteriaicatmarche@gmail.com

Aderiscono: *Aism Regionale, Alzheimer Marche, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche, Aniep Ancona, Ass. Il Mosaico, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona, Aisla Ascoli Piceno, Fondazione Paladini, Fondazione Arca, Senigallia, Anteas Jesi, Comitato Vita indipendente marche.*

Aderisce alla Campagna TRASPARENZA E DIRITTI, <http://leamarche.blogspot.it/>

Ancona, 17 ottobre 2014,

- Presidente e componenti V Commissione Consiliare

Facendo seguito all'audizione di ieri, rimandiamo gli emendamenti già proposti il 18 marzo 2013, insieme alle motivazioni che li hanno ispirati. Riteniamo che dare qualche certezza in più ai fruitori degli interventi, non abbia il significato di mettere in difficoltà che questi interventi è tenuto a garantirli, ma fare in modo che alcuni diritti di cittadinanza siano garantiti a tutti e non solo in qualche territorio o per qualche buona volontà. Chi già lo sta facendo non ha nulla da temere. Chi non lo fa è spinto a farlo.

Disponibili per quanto riterrete, inviamo cordiali saluti

Per Comitato Associazioni Tutela
Fabio Ragaini



Ancona, 18 marzo 2013

Oggetto: PD Legge di riordino dei servizi sociali. Emendamenti.

Di seguito si formulano gli emendamenti (in colore blu) alla proposta in oggetto. Dopo aver analizzato il testo e cercato di capire quali cambiamenti la proposta può determinare al sistema dei servizi ed in particolare ai suoi beneficiari, proponiamo gli emendamenti che seguono.

Hanno l'obiettivo di promuovere in ogni territorio della Regione una rete di interventi, a tutela delle persone che necessitano dei corrispondenti servizi sociali. Sono stati, al proposito, riprese alcune delle indicazioni della legge 328/2000, in particolare all'art. 2, 8, 22, cercando di declinarne una applicazione regionale nella parte in cui viene definito l'accesso prioritario. Così come, rispetto al tema delle prestazioni da assicurare nei territori, ci si è riferiti anche ad alcune leggi regionali che hanno tentato di prevederne la garanzia.

In questo senso la previsione di una rete territoriale di interventi ha come condizione la presenza di gestioni associate, finalizzate alla realizzazione dei servizi: gestioni associate obbligatorie funzionali alla realizzazione degli interventi. Quanto poi agli interventi sociosanitari previsti all'interno della normativa sui livelli essenziali (dpcm 29.11.2001), al settore sociale spetta assicurare – con il concorso dell'utente – le prestazioni di competenza.

Altri aspetti, che la legge non affronta (dalle figure professionali, al tema delle autorizzazioni, dalle residue competenze delle province, agli uffici di pubblica tutela) sono inseriti all'interno dell'articolo, rimandando per la loro definizione a successivi atti.

Siamo convinti che compito fondamentale di una legge di disciplina degli interventi sociali sia proprio quello di identificare e assicurare, attraverso gli Ambiti territoriali, interventi di *livello essenziale*, ai quali ogni cittadino ha diritto di accedere. Ci auguriamo, pertanto, che la Commissione voglia apportare modifiche sostanziali all'impianto della pdl, che riteniamo, così come formulato inadeguato ad affrontare le problematiche del settore sociale.

In calce alla proposta si riporta anche il documento sottoscritto, nell'ottobre 2011 da oltre 40 organizzazioni del terzo settore della Regione sui punti ritenuti "irrinunciabili" di un testo di riforma.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA"

Titolo I
Norme generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, di seguito denominato sistema integrato dei servizi sociali.

2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia*

3. Il sistema integrato dei servizi sociali è organizzato nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell'uguaglianza di trattamento e si fonda su una programmazione informata al principio di sussidiarietà. Il sistema assicura in particolare:

- a) il sostegno alla famiglia, in particolare a quella con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale;
- b) l'universalità del diritto di accesso alle prestazioni sociali;
- c) la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare;
- d) la promozione dell'autonomia della persona sostenendo le esperienze tese a favorirla;
- e) la partecipazione attiva dei cittadini e degli utenti all'organizzazione e alla gestione dei servizi sociali;
- f) l'informazione ai cittadini dei servizi offerti insieme alle modalità di accesso agli stessi
- g) il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari, educativi, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive del lavoro, della casa;
- h) il concorso degli utenti al costo dei servizi, in relazione alla loro condizione economica.

4. In attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 2, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 realizzano interventi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sviluppo e sostegno alla domiciliarità attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento della persona al proprio domicilio;
- b) sviluppo e qualificazione degli interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, volti a soddisfare le esigenze delle persone con ridotta autonomia;
- c) inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità;
- d) assicurazione degli interventi sociosanitari di cui all'art. 4 per la parte riguardante le prestazioni sociali;
- e) sostegno e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) tutela dei diritti dei minorenni anche fuori dalla famiglia di origine;
- g) tutela, sostegno e promozione della famiglia nelle sue responsabilità e funzioni genitoriali;
- h) prevenzione, ~~riabilitazione e cura, per quanto di competenza, del disagio sociale derivante da ogni forma di dipendenza patologica;~~
- i) inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati e assistenza alle popolazioni nomadi;
- j) sostegno all'inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di ex detenuti;
- k) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà relativa ed estrema;
- l) lotta alla tratta delle persone;
- m) promozione e organizzazione di reti educative;
- n) promozione del servizio civile regionale.

Art.2 **(Prestazioni sociali essenziali)**

4

~~1. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro. Sono esclusi gli interventi e le prestazioni assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelli assicurati in sede di amministrazione della giustizia.~~

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, **il sistema integrato dei servizi sociali risponde alle esigenze dei destinatari di cui all'articolo 3, assicurando, a livello di Ambito territoriale sociale, le seguenti prestazioni:**

- a) **servizio sociale professionale** e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito;
- b) servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) **assistenza economica,**
- d) servizi e misure atte a favorire la permanenza a domicilio;
- e) servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale;
- f) misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.

3. La Giunta regionale, stabilisce, **entro 180 giorni**, per ogni tipo di servizio di cui al comma 2 gli standard organizzativi e le figure professionali da impiegare.

4. La Giunta regionale, d'intesa con altri enti pubblici e privati, promuove la realizzazione di progetti sperimentali per il potenziamento e la riqualificazione **degli interventi e servizi sociali ed educativi.**

Art. 3 **(Destinatari degli interventi e servizi sociali)**

1. La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dai Comuni attraverso l'Ambito sociale territoriale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 2, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 5. Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata.

2. Sono destinatari dei servizi del sistema integrato regionale i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, gli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minorenni stranieri non accompagnati, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

3. Sono, altresì, destinatari dei servizi, limitatamente a quelli necessari e urgenti, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale.

4. L'assistenza ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è garantita dal Comune di residenza o, in mancanza, dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

5. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari provvedimenti assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

6. I destinatari dei servizi concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 e dalle relative disposizioni di attuazione sulla base della normativa statale vigente.

Art. 4

(Prestazioni e servizi socio sanitari)

~~1. L'integrazione socio-sanitaria è fondata sulla competenza sociale dei Comuni e sulla competenza socio-sanitaria dei distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) i quali, in accordo, ne definiscono i modelli organizzativi e gestionali in coerenza con le direttive regionali adottate in base alle disposizioni di cui al comma 4.~~

1. Si definiscono, ai sensi dell'art. 3 septies del d.lgs 229/1999, prestazioni sociosanitarie, tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

~~2. Le attività a integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato a tutela della salute complessiva della persona.~~

2. Le attività di cui al comma 1, così come definite dall'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie", si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni associati all'interno degli ambiti territoriali sociali.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dalla Regione, che ne determina, sulla base della normativa nazionale vigente, D.lgs 229/99, dpcm 14.2.2001, dpcm 29.11.2001, obiettivi, funzioni, criteri di erogazione e di finanziamento.

Gli interventi di cui al comma 2, lettera b), individuati all'articolo 2, comma 2, costituiscono un livello essenziale di prestazione che i Comuni, attraverso gli Ambiti territoriali, garantiscono nel territorio regionale.

~~3. Le attività di cui al presente articolo sono gestite in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).~~

Art. 4. bis

(Accesso ai servizi)

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta.

2. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:

- a) uniformità di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito sociale territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.

3. L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.

4. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi di cui all'art. 17;

5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.

Capo I **Assetto istituzionale**

Art. 5 *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di cui alla presente legge, curando l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, occupazionali e abitative.

2. La Giunta regionale, in particolare:

- a) individua gli ATS di cui all'articolo 7 e istituisce l'elenco degli aventi titolo al ruolo di direttore di ATS stabilendone le funzioni e i compiti;
- b) ripartisce le risorse a carico del Fondo di cui all'articolo 25;
- c) **promuove la gestione associata dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale**
- d) esercita funzioni di controllo sul buon funzionamento, l'economicità e l'adeguatezza dei servizi erogati dagli ATS, dagli enti locali e dai soggetti privati gestori di strutture autorizzate e accreditate;
- e) **detta, entro 180 giorni, norme in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sociali a ciclo residenziale e semi residenziale e dei servizi domiciliari**
- f) istituisce e organizza il sistema informativo di cui all'articolo 14;
- g) promuove, attua e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti;
- h) **stabilisce il sistema tariffario e l'offerta delle tipologie dei servizi dell'area dell'integrazione socio-sanitaria e dell'area sociale, ivi compresi, per quanto previsto dal dpcm 29.11.2001 e art. 54, l. 289/2002, e tendendo conto del dpcm 14.2.2001, le quote a carico del sistema sanitario e di quello sociale;**
- i) **definisce, il fabbisogno degli interventi e servizi sociali da realizzare, attraverso gli Ambiti territoriali sociali, nell'intero territorio regionale;**
- j) **istituisce, entro 180 giorni, gli uffici di pubblica tutela con funzione di sostegno alle persone non autonome, per le quali si prevede la necessità di protezione giuridica.**
- k) **definisce, entro 180 giorni, le modalità di trasferimento ai Comuni delle residue competenze socio assistenziali delle Province**
- l) **individua, nel rispetto delle competenze statali, le figure professionali dei servizi sociali, individuando per ognuna i titoli richiesti**
- m) **partecipa a progetti interregionali finalizzati allo studio e allo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare;**
- n) **esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti con le modalità previste dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa).**

3. La Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale, determina la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali previste dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, predispone annualmente un atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

5. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione consiliare, uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale, [così come previsto dall'articolo 6 della legge 328/2000](#).

2. I Comuni concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali ed esercitano le funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante il piano di ambito territoriale sociale, in coerenza con il piano socio-sanitario regionale.

3. Sono titolari delle funzioni [amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale](#);

4) [coordinano programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati](#);

5) [garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi erogati](#).

6. [i Comuni ricompresi negli ATS di cui all'articolo 7, fermo restando quanto previsto nella normativa statale vigente in tema di forme associative, gestiscono i servizi sociali in forma associata, assicurando i servizi di cui all'art. 2, comma 2.](#)

7. [La Giunta regionale, entro 180 giorni, adotta atti di indirizzo per l'attuazione di quanto previsto al comma 6.](#)

Art. 7
(Ambiti territoriali sociali)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 328/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003.

Art. 8
(Comitato dei Sindaci)

1. In ogni ATS è costituito il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito medesimo. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:

- a) stabilisce le forme gestionali [più adatte per la gestione associata dei servizi sociali di cui all'art. 2 e 3](#);
- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo di cui all'articolo 13, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 10;
- c) [assicura a livello di Ambito Territoriale sociale, le prestazioni sociali essenziali di cui all'articolo 2, e le relative modalità di accesso](#);
- d) nomina il direttore dell'ATS;
- e) individua, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
- f) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11;
- g) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 25 [assicurando in via prioritaria gli interventi di cui al comma c](#);
- h) istituisce l'Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;

- i) concorre alla verifica, come previsto dal D.lgs 229/1999 e dalla legge regionale 13/2003 e sue modificazioni, del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali.
- j) assicura il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

Art. 9

(Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali)

1. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, è istituito con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia, il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.

2. Fanno parte del Coordinamento di cui al comma 1:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti dei Comitati dei Sindaci.

3. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e di funzionamento del Coordinamento.

Capo II

Partecipazione e soggetti sociali

Art. 10

(Partecipazione)

1. Al fine di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 la Giunta regionale assume il metodo aperto di coordinamento (MAC) quale principio generale nelle relazioni con i soggetti sociali di cui al comma 2.

2. Sono soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore.

3. Sono individuati, in particolare, come soggetti del terzo settore il Forum del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che svolgono attività di sostegno alla famiglia, le associazioni di tutela delle persone disabili, le associazioni d'immigrati, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

4. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attivando modalità di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 e 3 sugli atti di natura programmatica e regolamentare previsti dalla presente legge.

~~5. La Giunta regionale assicura il confronto con le organizzazioni di categoria e i soggetti di cui al comma 3 sui temi generali della programmazione sociale.~~

Art. 11

*(Consulte)**

1. La Giunta regionale si avvale delle consulte di settore quale strumento ordinario di partecipazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Oltre a quelle previste dalle norme regionali di settore, sono istituite, presso la struttura organizzativa regionale competente:

- a) la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche;
- b) la Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale;

3. Spetta alle Consulte di cui al comma 2 collaborare all'esercizio delle funzioni della presente legge e, in particolare:

- a) presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale di settore;
- b) proporre modelli d'intervento a carattere innovativo e sperimentale;
- c) formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sulle tematiche di settore;
- d) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nel settore di riferimento anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) esprimere parere circa i rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge, anche al fine di proporre eventuali modifiche o adeguamenti;
- f) indire periodicamente una conferenza regionale sulle tematiche inerenti al settore di riferimento.

4. La Giunta regionale costituisce le Consulte di cui al comma 2, determinandone la composizione e il funzionamento. Nel regolamento di funzionamento delle Consulte può essere prevista la costituzione al loro interno di commissioni ristrette per l'esame di argomenti specifici.

5. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6. Ai componenti le Consulte è corrisposto per ogni seduta il solo rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Perplessità rispetto a questo articolato particolarmente complicato, considerata anche la diversa composizione e funzione delle Consulte

Capo III **Strumenti della programmazione**

Art. 12 *(Piano socio-sanitario regionale)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), il Piano socio-sanitario regionale determina le linee di programmazione nelle materie di cui alla presente legge e in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire, le priorità di intervento, **nonché le modalità applicative degli interventi di cui all'art. 2**, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;
- b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella locale e gli indirizzi per l'adozione dei piani di ATS;
- c) i criteri per migliorare l'economicità e l'efficienza del sistema attraverso il coordinamento dei soggetti in esso operanti;
- d) gli indirizzi e i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di servizi e dei relativi finanziamenti;
- e) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- f) le modalità di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 14 e le procedure di ispezione e controllo;
- ~~g) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei titoli validi per l'acquisizione di servizi sociali di cui all'articolo 17.~~

2. Il Piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. La Giunta regionale approva le linee guida per l'attuazione del Piano, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 13 *(Piano di ambito territoriale sociale e programma attuativo)*

1. Il piano di ambito territoriale sociale, redatto in conformità e nei termini previsti dal Piano¹⁰ socio-sanitario regionale, contiene in particolare:

- a) gli obiettivi di promozione sociale che si intendono raggiungere in base alle relative priorità di intervento;
- b) le disposizioni attuative riguardanti le prestazioni essenziali di cui all'art. 2, 3 e 4 della presente legge
- c) le forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e con i soggetti sociali di cui all'articolo 10;
- d) i progetti innovativi e i servizi di nuova istituzione;
- e) le risorse ripartite per aree di intervento.

2. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. Il programma attuativo specifica le indicazioni del piano di cui al comma 1 ed è adottato entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 14

(Sistema informativo regionale per le politiche sociali)

1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.

2. Costituiscono elementi del SIRPS la base dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui all'articolo 10 e degli altri organismi operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori flussi informativi ritenuti necessari per una compiuta conoscenza del sistema.

3. I soggetti titolari dei dati di cui al comma 2 del presente articolo—sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS. Ai soggetti inadempienti può essere sospesa dalla Giunta regionale l'erogazione dei contributi finanziari per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5.

4. La Giunta regionale assicura il coordinamento e il collegamento del SIRPS con il relativo sistema informativo statale, con il Sistema informativo sanitario integrato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 13/2003 e con i sistemi di altre aree d'interesse sociale.

Art. 15

(Osservatorio regionale per le politiche sociali)

1. La Giunta regionale istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione.

2. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di servizi sociali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale determina le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Capo IV

Gestione dei servizi e delle strutture

Art. 16

(Gestione dei servizi sociali)

1. I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, disciplina le modalità e i criteri per l'affidamento dei¹¹ servizi da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici, in conformità alle disposizioni statali in materia.

3. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 17

(Titoli per l'acquisizione di servizi)

1. I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l'assegnazione di titoli validi per l'acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati.

~~2. Il Piano socio-sanitario regionale determina i criteri e le modalità per l'adozione dei titoli di cui al comma 1.~~

Art. 18

(Compartecipazione degli assistiti)

1. L'assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale **in applicazione della** normativa statale in materia.

2. La Giunta regionale, **in attuazione delle disposizioni normative nazionali**, ~~per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione~~, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce, **sulla base dei criteri previsti dalla normativa nazionale**, le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare, la soglia minima di esclusione dalla partecipazione e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto alla copertura totale del costo del servizio.

3. Agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

4. E' fatto salvo il rimborso del costo delle prestazioni anticipate in via d'urgenza dal Comune di temporaneo soggiorno dell'assistito nei confronti del Comune di residenza.

5. Il livello di reddito e patrimonio dell'assistito non può costituire motivo di esclusione ai fini dell'accesso ai servizi sociali.

6. I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell'assistito o di erogazione della prestazione.

Titolo II

Disposizioni per specifiche aree di intervento

Capo I

Politiche a favore degli anziani

Art. 19

(Interventi)

1. Al fine di sostenere il mantenimento in famiglia degli anziani, la Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, privilegiando la

domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e la valorizzazione delle loro¹² risorse positive in rapporto alla vita familiare e sociale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale:

- a) potenzia i servizi di supporto alle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza a un proprio componente anziano non autosufficiente;
- b) promuove l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento della persona anziana con centri di pronto intervento;
- c) promuove l'utilizzo di nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita all'interno della propria abitazione per l'anziano con limitata autonomia, per i familiari e per gli operatori coinvolti nel percorso di cura;
- d) favorisce l'affidamento di anziani a famiglie ~~selezionate~~, al fine di consentire il mantenimento delle abitudini di vita nel proprio contesto territoriale e ne stabilisce criteri e limiti;
- e) promuove l'apertura alla comunità locale delle strutture residenziali e diurne per favorire le relazioni sociali e l'incontro tra generazioni, nonché la partecipazione dei rappresentanti dei familiari nelle residenze protette;
- f) promuove l'istituzione di servizi civici e centri di aggregazione e di informazione cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e le competenze;
- g) sostiene l'attività di volontariato e di utilità sociale, in particolare per lo sviluppo di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).

Art. 20

(Anziani non autosufficienti)

1. Si considerano anziani non autosufficienti le persone ultrasessantacinquenni che, **a causa di patologie in atto**, hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo.

2. A seguito **della valutazione** della condizione di non autosufficienza, i soggetti di cui al comma 1 vengono presi in carico, **al fine di assicurare gli interventi sociali e sociosanitari così come previsti all'articolo 4**, dalla struttura organizzativa competente istituita presso ciascun distretto sanitario in collaborazione con il personale del servizio sociale professionale dell'ATS competente.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per:

- a) **la valutazione** della condizione di non autosufficienza, **al fine di individuare le migliori risposte ai bisogni**, attraverso gli strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona;
- b) l'attivazione delle modalità di presa in carico dell'anziano non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza **redatto dalla Unità valutativa integrata**.

4. Per dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 19 i piani di ambito territoriale **di concerto con il Piano delle attività territoriali prevedono, ferme restando le prestazioni socio sanitarie garantite all'articolo 4**, la realizzazione dei seguenti servizi in favore delle persone non autosufficienti:

- a) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata ~~di concerto con l'ASUR~~;
- b) erogazione di contributi economici alle famiglie **che prestano assistenza ad un congiunto**;
- c) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
- d) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
- e) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.

Art. 21

(Fondo per gli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire una più efficace tutela sia delle persone non autosufficienti sia delle loro famiglie è istituito, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 25, il Fondo per gli anziani non autosufficienti.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti¹³ pubblici e privati autorizzati e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 il Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), gli stanziamenti statali non vincolati, le risorse regionali e le risorse di altri soggetti pubblici e privati.

4. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono stabilite dalla Giunta regionale. La concessione di contributi è subordinata alla compartecipazione finanziaria dei Comuni secondo percentuali fissate nella medesima deliberazione.

Capo II

Politiche in materia di dipendenze patologiche

Art. 22 *(Interventi)*

1. La Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di droghe legali e illegali, nonché al contrasto di altre dipendenze patologiche e all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche.

2. Il sistema integrato dei servizi di cui al comma 1 è costituito dagli enti pubblici, dalle strutture accreditate e dalle organizzazioni del terzo settore con esperienza specifica, rappresentate nei Dipartimenti integrati per le dipendenze patologiche istituiti presso l'ASUR, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 13/2003.

3. Il sistema integrato realizza azioni di prevenzione e di intervento precoce dei comportamenti che possono determinare dipendenze patologiche, nonché azioni di trattamento e azioni di inclusione sociale al fine del completo recupero e della riabilitazione sociale della persona anche se sottoposta a regimi di restrizione delle libertà individuali. Il sistema integrato garantisce altresì azioni di riduzione del danno.

Capo III

Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale

Art. 23 *(Interventi)*

1. La Regione promuove azioni volte ad assicurare il sostegno economico a persone che versano in condizioni di povertà, con particolare attenzione a quelle di povertà estrema, a persone prive di fissa dimora e di reti familiari di supporto, al fine di:

- a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
- b) favorire l'accesso al lavoro, attraverso piani individuali d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
- c) promuovere reti di solidarietà e dei gruppi di AMA in collaborazione con il terzo settore;
- d) coordinare i soggetti sociali che operano nel settore per sostenere le persone più fragili e contrastare i fenomeni di povertà estrema.

2. Sono destinatari degli interventi anche le vittime della tratta e le popolazioni nomadi.

Art. 24 *(Servizi di protezione sociale)*

1. La Regione coordina le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale realizzate¹⁴ attraverso:

- a) servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale;
- b) interventi di sostegno economico, realizzati nell'ambito di progetti individuali d'inserimento sociale;
- c) servizi di informazione e orientamento;
- d) servizi mirati all'occupabilità e alla riqualificazione professionale;
- e) servizi di strada;
- f) attività di supporto, assistenza e coordinamento per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari;
- g) progetti di carattere sperimentale e innovativo;
- h) campagne di sensibilizzazione.

2. La Regione promuove la costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l'assistenza giuridica a favore delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento.

3. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati.

Titolo III **Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**

Art. 25 *(Fondo per le politiche sociali)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per le politiche sociali, che comprende:

- a) il Fondo per la gestione dei servizi di ATS;
- b) Il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia nel quale confluiscono:
 - 1) le risorse finanziarie per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 13 maggio 2003 n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
 - 2) le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno della famiglia di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- c) il Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizione di disabilità nel quale confluiscono:
 - 1) le risorse di cui all'articolo 29 legge regionale 4 giugno 1996 n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
 - 2) le risorse per le prestazioni assistenziali di cui alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 46 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
 - 3) le risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale destinate alle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità
- d) il Fondo per gli anziani non autosufficienti di cui all'articolo 21;
- e) il Fondo per il disagio e l'inclusione sociale comprensivo:
 - 1) delle risorse regionali e del Fondo sanitario nazionale per gli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche ai sensi dell'articolo 22;
 - 2) degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale ai sensi dell'articolo 23;
 - 3) delle risorse per il sostegno dei diritti e per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
 - 4) delle risorse di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);

- 5) delle risorse finanziarie a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare di cui alla¹⁵ legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare);
- f) il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali comprensivo delle risorse destinate:
- 1) alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
 - 2) alle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
 - 3) al volontariato di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - 4) al sostegno degli oratori e degli altri enti religiosi di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili);
 - 5) agli interventi speciali in campo sociale per progetti trasversali, sperimentali e investimenti di cui articolo 2, comma 4;
 - 6) al sistema regionale del servizio civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile);
 - 7) alla collaborazione istituzionale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare di cui all'articolo 5, lett. g);
 - 8) allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 14;
- g) il Fondo per gli interventi in conto capitale finalizzati allo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione.

2. A decorrere dall'anno 2013 l'entità della spesa regionale è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Per l'iscrizione delle risorse statali e regionali destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 25, è istituita, nell'Area 5 Servizi alla Persona dello stato di previsione della spesa del bilancio, la Funzione Obiettivo denominata "Fondo per le politiche sociali" con le seguenti UPB:

- a) Fondo per la gestione dei servizi di ATS - corrente;
- b) Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia - corrente;
- c) Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità - corrente;
- d) Fondo per gli anziani non autosufficienti - corrente;
- e) Fondo per il disagio e l'inclusione sociale - corrente;
- f) Fondo per le associazioni e altri interventi con finalità sociali- corrente;
- g) Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio-assistenziali - investimento.

4) La quota di risorse regionali del fondo di cui all'art. 25, sono almeno pari a quelle dell'anno precedente incrementate del tasso di inflazione programmato

Art. 27

(Norme transitorie e finali)

~~1. Le Province esercitano le funzioni loro conferite dalla legislazione regionale fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni delle Province stesse.~~

2. Le Comunità montane alle quali i Comuni hanno delegato le relative funzioni provvedono alla gestione associata dei servizi sociali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino delle Comunità montane stesse.

3. I riferimenti contenuti negli atti della Regione al coordinatore di ambito sociale si intendono fatti al direttore di ambito territoriale sociale.

4. Gli atti posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti continuano ad avere efficacia fino¹⁶ all'adozione degli atti assunti in attuazione della presente legge.

Art. 28

(Modifiche e abrogazioni)

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: "Interventi di sostegno alle famiglie".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è aggiunta la seguente: "b bis) l'istituzione di centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore."

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, le parole "Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi di sostegno alle famiglie".

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2003 è aggiunta la seguente: "e bis) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati, privilegiando l'affidamento temporaneo a famiglie."

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 sono aggiunte le seguenti: "g bis) agrinido; g ter) nidi domiciliari."

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 sono aggiunti i seguenti: "7 bis. E' agrinido il servizio educativo rivolto a bambini da uno a tre anni, svolto dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzo della propria azienda in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L'attività agricola rimane principale sia in termini di tempo dedicato, sia di personale impiegato, mentre quella educativa è svolta secondo le prescrizioni della normativa di settore, in base al progetto pedagogico e architettonico stabiliti dalla Giunta regionale.

7 ter. E' nido domiciliare il servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Tale servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a educatori appositamente formati che professionalmente operano presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato."

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), dopo le parole "La Regione" sono aggiunte le seguenti ", in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

8. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente: "c bis) promuove l'inserimento e il coinvolgimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi e interventi mirati."

9. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione);
- b) 1 settembre 1992, n. 37 (Modifiche e rifinanziamento della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 concernente Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione).
- c) 20 giugno 1997, n. 37 (Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione" e successive modificazioni ed integrazioni).

10. Sono o restano altresì abrogati:

- a) l'articolo 29 della legge regionale 4 giugno 1996, n.18 (Promozione e coordinamento delle politiche¹⁷ di intervento in favore delle persone handicappate);
- b) l'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- c) l'articolo 4 della l.r. 5/1998;
- d) l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2001, n.11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001);
- e) l'articolo 10 della legge regionale 34/2001;
- f) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);
- g) l'articolo 19 della l.r. 9/2003;
- h) l'articolo 16 della l.r. 9/2004;
- i) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7);
- l) l'articolo 13 della l.r. 15/2005;
- m) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona);
- n) l'articolo 37 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
- o) l'articolo 19, commi 2 e 4, della l.r. 28/2008;
- p) l'articolo 6 della l.r. 31/2008;
- q) l'articolo 22 della l.r. 13/2009;
- r) l'articolo 26 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- s) l'articolo 13 della l.r. 15/2012.

Riordino dei servizi sociali nelle Marche. Punti irrinunciabili della riforma

La regione Marche è impegnata a definire una proposta di riordino dei servizi sociali. Il riordino è necessario e improrogabile. La legge vigente (n. 43/1988) ha più di 20 anni ed è evidente l'esigenza di disciplinare il settore sociale con una norma che riordini, orienti, definisca gli ambiti di intervento. In questi anni a livello nazionale sono stati numerosi gli interventi di riorganizzazione del settore: non solo è stata varata la legge di riordino nazionale (2000), si sono state approvate anche 3 riforme della sanità (1992-93-99) - che hanno determinato cambiamenti nel settore dei servizi sociali -, c'è stata la modifica costituzionale del 2001 con l'assegnazione delle competenze esclusive alle Regioni in tema di servizi sociali. A ciò si aggiunga che le successive riforme regionali della sanità sono intervenute anche nel merito dell'assetto organizzativo dei servizi sociali.

Se dunque il riordino è necessario, appare indispensabile che definisca alcuni aspetti caratterizzanti la riforma; il rischio da evitare è quello di proporre una riforma generica che non affronti i nodi fondamentali del settore.

Per questo motivo le organizzazioni firmatarie del presente documento ritengono irrinunciabile che il testo definisca gli aspetti di seguito elencati, al fine di completare alcuni punti della legge 328 che richiedono un'accurata attuazione regionale.

Aventi diritto, prestazioni, servizi essenziali.

Come è noto la legge 328 ha confermato l'esigibilità delle prestazioni monetarie ed ha indicato il criterio della priorità di accesso (art. 2) nelle prestazioni, rimandando successivamente (art. 22) alla definizione della rete dei servizi essenziali. Riteniamo fondamentale che sulla scorta delle indicazioni della 328, la legge regionale declini le prestazioni essenziali che i Comuni (singoli e associati) devono garantire (consentendo agli utenti, nel caso di diniego, forme di ricorso), specificando altresì quali sono i cittadini che hanno diritto a fruire delle prestazioni del sistema dei servizi sociali regionali.

Forme di gestione dei servizi. A garanzia della realizzazione di una rete territoriale di servizi essenziali, la legge dovrà disciplinare la modalità di gestione associata delle prestazioni e dei servizi sociali. L'Ambito territoriale sociale - il cui numero può essere ridotto attraverso la definizione di un livello minimo di popolazione - dovrà diventare il luogo della gestione associata dei servizi.

Servizi e prestazioni sociosanitarie.

Come è noto la maggior parte dei servizi rivolti a soggetti non autosufficienti rientra tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che il servizio sanitario è tenuto a garantire (ad oggi la regione Marche non ha dato applicazione ai contenuti dell'allegato 1c, sulle prestazioni sociosanitarie). Molti di questi servizi (ad esempio, diurni e residenziali per persone con disabilità, anziani non autosufficienti e soggetti con forme di demenza) prevedono un intervento congiunto dei servizi sociali e sanitari e in alcune fasi (estensive, lungoassistenza) la ripartizione dei costi tra sanità e sociale. Pur non trattandosi quindi di sola competenza sociale, questa tipologia di servizi (si pensi solo alla disabilità) investe in maniera rilevante il settore dei servizi sociali. Si chiede pertanto che nelle more dell'approvazione della legge se ne definisca: fabbisogno, costo e ripartizione tra gli enti, prevedendo e assicurando il finanziamento necessario al sistema dei servizi sociali per le quote di competenza.

Finanziamento degli interventi. Al fine di garantire (da parte dei Comuni) gli interventi previsti dalla rete dei servizi essenziali, la Regione deve prevedere l'individuazione di stanziamenti volti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (certezza di finanziamento annuale non inferiore a quello dell'anno precedente). A loro volta i Comuni devono essere tenuti a garantire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei servizi essenziali (in questo senso riteniamo valide le indicazioni contenute

nella legge - 1/2004, articolo 35 - di riordino sociale del Piemonte).

3

Trasferimento delle funzioni residue delle Province ai Comuni. Occorre inoltre provvedere al trasferimento delle residue funzioni delle province ai Comuni, in modo da unificare gli interventi e superare le attuali discriminazioni fra minori nati nel e fuori del matrimonio, e fra i ciechi ed i sordi "poveri rieducabili" e gli altri soggetti colpiti dagli stessi handicap o da altre menomazioni. Mettendo nel contempo a disposizione dei Comuni le risorse finanziarie delle province utilizzate per gli stessi fini.

Autorizzazioni. Provvedere alla modifica dell'attuale normativa che prevede che i Comuni titolari degli interventi autorizzino servizi da loro stessi gestiti; così da evitare che lo stesso ente possa essere autorizzatore e autorizzato.

Figure professionali. Deve essere specificato in modo chiaro ed univoco quali sono le figure professionali sociali e quali sono le corrispondenti qualifiche professionali. Allo stesso modo devono essere definite con chiarezza le modalità degli eventuali processi di riqualificazione.

Contribuzione utenti. Stabilire (ribadire) l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'Isee per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate, così come determinato dal decreto legislativo 109/1998 e 130/2000. Specificando altresì la quota di reddito dell'utente che deve essere lasciata per il soddisfacimento delle esigenze personali (ricordiamo che la legge 328 ha previsto l'ammontare di tale quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento).

Uffici di pubblica tutela. Istituzione di uffici di pubblica tutela (art. 8, comma 4, legge 328) con il compito di supportare i soggetti ai quali viene affidata la protezione giuridica (amministratore sostegno, tutore) delle persone non autonome.

Documento promosso da

- **Comitato associazioni tutela (CAT)**, Ancona (aderiscono: *Aism Regionale, Alzheimer Marche, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche, Ass. Libera Mente, Ass. Il Mosaico, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona, Aisla Ascoli Piceno, Unasam Marche*).
- **Cooperativa Papa Giovanni XXIII**, Ancona
- **Anffas** Ancona,
- **Anteas** Jesi
- **Cooperativa Oblò**, Monte San Vito (An)
- **Ass. Ace-integra**, Pesaro
- **Aima**, Pesaro
- **Gruppo Famiglia**, Porto san Giorgio (Fm)
- **Cooperativa Grafica e infoservice**, Monte san Vito (An)
- **Antigone Marche**
- **Acli provinciali**, Pesaro-Urbino
- **Cooperativa Labirinto**, Pesaro
- **Anffas** Pesaro
- **Ass. Omphalos**, Senigallia (An)
- **Ass. Voci su Voci**, S. Angelo in Lizzola
- **Anteas**, Serra de Conti (An)
- **Cooperativa Canaan**, Montelabbate (PU)
- **Aisla Marche**, Fano (PU)
- **Ass. Tutela Salute Mentale per la Vallesina**, Jesi
- **Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente**, Montappone (FM)
- **Consulta del Volontariato**, Senigallia (**composto da 40 organizzazioni**)
- **Ass. Clorofilla**, Moie di Maiolati (An)
- **Aias**, Pesaro
- **Omphalos Marche**, Marotta (Ps)
- **Cooperativa Progetto Solidarietà**, Senigallia (An)
- **Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)**, Marche

Segreteria: **Gruppo Solidarietà**, Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati S. (AN) - Tel. e Fax 0731 703327. www.grusol.it

14 ottobre 2011